

La stima errata non rende nulla la società

Possibile, tuttavia, configurare la responsabilità per danni del perito

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Cagliari, nella sentenza n. [1600/2016](#), ha stabilito che l'eventuale **scorrettezza** di una perizia di stima dei conferimenti in natura (nella specie, un ramo d'azienda) in una società di capitali non è in grado di integrare alcuna causa di nullità della società e non è suscettibile di essere autonomamente impugnata, essendo semmai possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovere azione di risarcimento del danno nei confronti dell'esperto che l'ha redatta.

L'[art. 2332](#) c.c. stabilisce che, "avvenuta l'**iscrizione** nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; 2) illiceità dell'oggetto sociale; 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale".

Tale previsione – dettata nella disciplina della spa – è espressamente richiamata nell'ambito delle srl dall'[art. 2463](#) comma 2 c.c. La stessa, peraltro, è ritenuta applicabile **anche** alle **società di persone** (cfr. Cass. n. [3166/1999](#)).

La nullità della società, ricorda il Tribunale di Cagliari, è una forma di nullità ben diversa da quella di carattere generale di cui all'[art. 1418](#) c.c. L'[art. 2332](#) c.c. integra la regola di cui al precedente [art. 2331](#) c.c., sul carattere costitutivo assegnato all'iscrizione nel Registro delle imprese, che completa il procedimento di venuta ad esistenza della società di capitali.

Tale società, una volta iscritta nel Registro delle imprese, si distacca dalla sua fonte negoziale per assumere quella caratteristica ed autonoma conformazione che il legislatore le riconosce in virtù dell'assolvimento del prescritto procedimento. È con l'iscrizione che la legge assegna all'accordo dei soci quel determinato carattere che ne rende **irrilevanti gli originari elementi**, volitivi o di altra natura, sottostanti all'accordo medesimo, conferendo autonoma consistenza al dato organizzativo e, soprattutto, all'attività programmata. Questi caratteri sono da considerare in maniera oggettiva, a prescindere dall'intento delle parti: in pratica, si valuta la società per come è, e non per come è stata voluta. Proprio in base a tali considerazioni, e nell'ottica della certezza dei rapporti giuridici, è stato costantemente affermato che le cause di nullità, oltre a rivestire carattere formale e documentale, sono soltanto quelle previste in via tassativa dalla norma citata, senza possibilità di una loro interpretazione estensiva e, tanto meno, analogica.

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità. La sentenza della Cassazione n. [30020/2011](#)

ha, infatti, stabilito che è da escludere la configurabilità della nullità dell'atto costitutivo di una società di capitali per **simulazione**. Ciò sia in considerazione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità della società previste dall'[art. 2332](#) c.c. (sia nella versione ante riforma, applicabile al caso di specie, che in quella attuale), escludendosi, al di fuori dei casi previsti, l'assoggettamento della società a cause di nullità assoluta o relativa, d'inesistenza o di annullabilità (cfr. Cass. n. [12302/1992](#) e Cass. n. [3666/1997](#)). Occorre, tuttavia, segnalare come la pronuncia n. [8939/1987](#) abbia, di contro, riconosciuto l'ammissibilità della simulazione del contratto di società, determinante l'inesistenza dello stesso (cfr. anche Cass. n. [12260/1993](#) e Cass. n. [2465/1997](#)).

Ad ogni modo, nel caso giunto all'esame del Tribunale di Cagliari, la questione era incentrata sulla correttezza della stima di un conferimento in natura (un ramo d'azienda) effettuato in sede di costituzione di una srl. Rispetto ad esso si osserva come non sia ravvisabile alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente previste dall'[art. 2332](#) c.c., non potendosi affermare la "**mancanza**", nell'atto costitutivo, "di ogni indicazione riguardante i conferimenti", di cui al n. 3; anche qualora la relazione di stima contenesse una valutazione non corretta, infatti, la stessa recherebbe pur sempre una descrizione del conferimento in natura costituito dal citato ramo d'azienda.

D'altra parte, e come si desume dall'[art. 2343](#) comma 2 c.c., richiamato dall'[art. 2465](#) comma 3 c.c., secondo cui "l'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi", la perizia di stima non è suscettibile di essere **autonomamente impugnata**, essendo semmai possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovere azione di risarcimento del danno nei confronti dell'esperto che l'ha redatta (cfr. Trib. Rovigo [24 ottobre 2007](#)).

Solo un inciso, infine, merita il fatto che, nel caso di specie, il ricorrente sia stato condannato anche al risarcimento del danno da **lite temeraria**, ex [art. 96](#) comma 1 c.p.c., dal momento che, con colpa grave, rappresentata dalla proposizione di domande la cui manifesta infondatezza emergeva dalla semplice lettura del dato normativo (cfr., da ultimo, Cass. n. [19298/2016](#)), procurava un danno alla controparte ravvisabile nei disagi, in termini di tempo e di energie, affrontati per sostenere la lite; danno in alcun modo "compensato" dall'obbligo di rimborso delle spese processuali (relativo agli oneri economici assunti per la difesa tecnica).